

**ATTO N. DD 2167**

**DEL 06/05/2021**

**Rep. di struttura DD-QA4 N. 67**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE RISORSE UMANE**

**OGGETTO:** FORMAZIONE OBBLIGATORIA – CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO - AFFIDAMENTO A UOMO & AMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT (CIG ZAA3183AAE). IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 880,00).

Premesso che:

- la normativa vigente (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici, ponendo la formazione tra le misure al centro del sistema di prevenzione in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, in particolare, all’art 37 “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*” dispone che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e individuati nel documento di valutazione rischi e all’art 73 del Titolo III capo I “*Uso delle attrezzature di lavoro*” stabilisce che il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone;
- in applicazione del citato art.73, comma 5 del decreto legislativo 81/2008, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione (Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012 rep. ASR 53/2012);
- la Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale n.17-4345/12.12.2016 “Recepimento dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifica D.G.R. n. 38-3255 del 9.5.2016” riordinando i precedenti provvedimenti regionali in materia ha regolamentato le modalità per l’accreditamento dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi di formazione in oggetto.

Viste:

- la richiesta del Dirigente della Direzione “UA3 - Coordinamento Viabilità – Viabilità 1”, in qualità di Datore di Lavoro, di attivare il corso di formazione per lavoratori addetti all’uso di Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (*cd. muletti*) per n. 8 dipendenti che prestano servizio presso l’officina del Centro mezzi meccanici di Grugliasco (TO);
- le indicazioni del “Servizio Prevenzione e protezione – A52” sull’utilizzo di tali attrezzature ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs.81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 Allegato A, sez. A “*Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori*” p.to 1, lettera e) *carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo* e Allegato VI.

Valutata positivamente la richiesta di procedere alla realizzazione dell’intervento formativo richiesto per n. 8 dipendenti finalizzato al conseguimento del certificato di abilitazione attestante l’avvenuta formazione della durata 12 ore (8 ore di teoria e 4 ore di pratica da realizzare in presenza) per l’utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori industriali e il superamento delle prove teoriche e pratiche.

Dato atto che per la realizzazione di tale formazione è necessario rivolgersi a un soggetto formatore esterno con capacità formativa ed esperienza nella formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dal citato Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e abilitato dalla Regione Piemonte all’organizzazione dei corsi in oggetto (art. 73, comma 5, del D.Lgs.81/08 e Accordo Stato Regioni 22.02.2012 Allegato VI).

Richiamati, sempre nel loro testo attualmente vigente:

1. l’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/18.04.2016 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 [*importo attualmente fissato in € 214.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi (comma 1, lettera c)*], secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici [...]”;
2. l’art.32, comma 2, dello stesso Codice, che prevede per gli affidamenti di cui all’art.36, comma 2, lettera a), che “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
3. le “Nuove linee guida per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e l’attività di contrattualizzazione a seguito della conversione del decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 c.d. “sblocca cantieri”, con la Legge 19 giugno 2019, n. 55” approvate con determinazione n. 7917/22.07.2019 della Dirigente della Direzione “Centrale Unica Appalti e Contratti”, secondo cui i contratti di fornitura di beni e servizi inferiori a euro 40.000,00 possono essere conclusi mediante sottoscrizione per accettazione della lettera d’ordine da parte dell’operatore economico;
4. l’art.3 della L. n.136/13.08.2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
5. l’art.26 della L. n.488/23.12.1999, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse,[...]”(comma 3) e “I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, [...]” (comma 3-bis);
6. l’art.1, comma 13, del D.L. n.95/06.07.2012, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche che abbiano

validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. [...] Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20”;

7. l'art.1, comma 450, della L. n.296/27.12.2006, secondo cui gli enti locali “ [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (*ndr: MEPA*) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento [...]”;
8. le Linee Guida n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.50/18.04.2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Dato atto che:

- la convenzione CONSIP “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – edizione 4 - Lotto 1” attualmente attiva non prevede il servizio di formazione in oggetto (Abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni rep. 53/CSR del 22.02.2012);
- si è ritenuto di effettuare un’indagine di mercato (protocollo n. 38087 del 02.04.2021), la cui documentazione è depositata agli atti, al fine di individuare il fornitore del corso sulla base della valutazione del prezzo;
- a tal fine sono stati contattati n.3 soggetti formatori reperiti tra quelli con esperienza specifica sui temi del corso ed abilitati dalla Regione Piemonte all’organizzazione del corso di formazione per lavoratore addetto alla conduzione di Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ai sensi del citato Accordo Stato-Regioni 22.02.2012;
- la suddetta indagine ha rilevato per l’acquisizione del suddetto servizio un valore stimato inferiore a € 5.000 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 ex art. 14, comma 10, legge 537/93), quindi contenuto nei limiti per gli affidamenti esclusi dall’obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici;
- tra i 3 soggetti che hanno presentato un preventivo (protocolli n. 38489 e n. 38492 entrambi del 06.04.2021 e n. 49143 del 04.05.2021) è stato individuato il soggetto cui affidare il corso sulla base del prezzo offerto;

Visto il preventivo, agli atti del procedimento (protocollo n. 38489 del 06.04.2021), presentato dal soggetto economico Uomo & Ambiente s.r.l. Società Benefit – Via Angrogna n. 16/A – 10139 Torino (TO) - Partita Iva e Codice Fiscale 10874480014 (codice fornitore 134505) per la realizzazione del servizio formativo in oggetto per n.8 partecipanti al prezzo offerto di € 880,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 ex art. 14, comma 10, legge 537/93) e valutarne positivamente la congruità.

Rilevato che:

- la Direzione Risorse Umane nell'anno 2021 ha allo stato effettuato affidamenti in economia per € 4.000,00 e, comprendendo il presente atto, si raggiunge un importo complessivo di € 4.880,00 e non viene quindi superato l'importo annuo massimo di € 214.000;
- il soggetto economico affidatario ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto (protocollo n.46417 del 27.04.2021), fatta salva la facoltà di verifica e di assunzione dei conseguenti provvedimenti;
- sono in corso di acquisizione le verifiche per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
- l'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di riscontro negativo anche in relazione ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all'art. 7 del testo vigente della Legge n.241/07.08.1990;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'Inps/Inail;
- al presente contratto si applicano i disposti del testo vigente di cui all'art.3 della L. n.136/13.08.2010 ed al riguardo il CIG acquisito è il n. ZAA3183AAE;
- si è acquisita la dichiarazione del soggetto affidatario di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/13.08.2010 (protocollo n.46417 del 27.04.2021), depositata in atti.

Verificato che la spesa derivante dall'affidamento in questione, pari a € 880,00 (esenti IVA ai sensi dell'art.10 del DPR n.633/1972 ex art.14, comma 10, L. n.537/1993) trova copertura alla Missione/Programma 01/10 Titolo I – Spese Correnti degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2021 del capitolo 14593 “Formazione obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge” Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 – Transazione europea 8 - Codice V Livello: U. 1.03.02.04.004 del PEG 2021.

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10.02.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;
- con Decreto Sindacale n. 36 del 19.03.2021 è stato approvato il PEG 2021.

Richiamato il fatto che la liquidazione debba avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, ad avvenuta realizzazione della prestazione, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art.1284 del Codice Civile.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Visto il testo vigente della L. n.56/07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, ed in particolare l'art.1, comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al T.U.E.L., nonché le norme di cui all'art.4 della L. n.131/05.06.2003.

Visto l'art.183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267/18.08.2000, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile finanziario e sono esecutivi con

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 e dell'art.45 dello Statuto Metropolitano.

Visti:

- l'art.48 dello Statuto Metropolitano.

### **DETERMINA**

1. Di affidare al soggetto economico Uomo & Ambiente s.r.l. Società Benefit – Via Angrogna n. 16/A – 10139 Torino (TO) - Partita Iva e Codice Fiscale 10874480014 (codice fornitore 134505), il servizio di “FORMAZIONE OBBLIGATORIA – CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO”, come esattamente configurato in premessa, al prezzo offerto di € 880,00 esente IVA (ai sensi dell'art.10 del DPR n.633/1972 ex art.14, comma 10, L. n.537/1993).
2. Di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2021 ai sensi del testo vigente del D.Lgs. n.118/23.06.2011 (progetto n.2021/224) la spesa complessiva di € 880,00.
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 880,00 sulla Missione/Programma 01/10 Titolo I – Spese Correnti del bilancio di previsione annuale 2021 del capitolo 14593 Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 – Transazione europea 8 - Codice V Livello: U. 1.03.02.04.004 del PEG 2021, a favore del soggetto individuato al punto 1.
4. Di individuare la Dott.ssa Claudia Campanale, dipendente assegnata alla Direzione di Categoria D, quale referente contrattuale nei confronti del fornitore, con, tra l'altro, il compito di concordare le modalità specifiche di esecuzione e di verificare il puntuale e corretto svolgimento delle prestazioni.
5. Di stabilire che il rapporto contrattuale sarà regolato dalle condizioni riportate in premessa, valendo per inserita la clausola per cui l'appaltatore si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del testo vigente dell'art.3 della L. n.136/13.08.2010, per l'applicabilità della quale l'affidatario stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. n.136/13.08.2010 relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, depositata in atti, dando atto che il contratto verrà sottoscritto nei termini di cui al punto successivo e che verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.
6. Di stabilire che il contratto sia stipulato digitalmente mediante sottoscrizione per accettazione della lettera d'ordine da parte dell'affidatario.
7. Di verificare preventivamente alla stipula del contratto il rispetto del disposto di cui all'art. 26 della legge n. 488/23.12.1999 e dare atto che il contratto sarà risolto unilateralmente di pieno diritto, previo avviso all'affidatario, ai sensi del testo vigente dell'art.1, comma 13, del D.L. n.95/06.07.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A. più favorevoli.
8. Di precisare che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, da emettersi dopo l'effettuazione della prestazione contrattuale, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal testo vigente dell'art.5 “Saggio degli interessi”, comma 1, del D.Lgs. n.231/09.10.2002 (Disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).



Città metropolitana di Torino

Il presente provvedimento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n.168/12.07.2004, convertito con modificazioni con la L. n.191/30.07.2004.

Torino, 06/05/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE UMANE)  
Firmato digitalmente da Daniela Gagino

## ATTESTAZIONE

*(comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191 - commi 3 e 13 dell'art.1 del D.L.95/2012, convertito con modificazioni in Legge 135/2012)*

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Gagino, Dirigente della Direzione "Risorse Umane", ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

### DICHIARA

che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni in L. 191/2004.

LA DIRIGENTE  
(Dott.ssa Daniela Gagino)

## **Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

**OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA - CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO - AFFIDAMENTO A UOMO & AMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT (CIG ZAA3183AAE).**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX LEGGE 190/2012 E S.M.I., ART. 35-BIS D.LGS. 165/ 2001 E S.M.I. E ART. 20 D.LGS. 39/2013 E S.M.I..**

La sottoscritta dott.ssa DANIELA GAGINO, con incarico di Dirigente della Città Metropolitana di Torino a tempo indeterminato e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra, **consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

### **DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto.

### **DICHIARA INOLTRE**

che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

LA DIRIGENTE  
(Dott.ssa Daniela Gagino)



**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 2167 DEL 06/05/2021**

Impegno N°: 2021/5303

Importo (€): 880,00

Cap.: 14593 / 2021 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

UEB: 0

CIG: ZAA3183AAE

Soggetto: Cod. 134505

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi